

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE VENERDÌ 28 OTTOBRE 2011

Ricorso A.S.D. OLIMPIADI

avverso le sanzioni:

- dell' inibizione per mesi 2 inflitta al Sig. Di Liddo Donato, Presidente e Legale rappresentante della Società;
 - dell'ammenda di € 2.500,00 alla reclamante;
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente dell'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione ai punti A3, A4, A5, A6 e A7 del Com. uff. n. 798 del 18.6.2010 e dell'art. 4, comma 1, C.G.S. – nota n. 9002/736pf/10-11/LG/AM/pp del 25.5.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 22.9.2011)

La C.G.F.:

- dichiara **INAMMISSIBILE** il ricorso proposto dalla A.S.D. Olimpiadi avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00;
- **ACCOGLIE**, per quanto di ragione, il reclamo proposto dal Sig. Di Liddo Donato, riducendo a mesi 1 la sanzione dell'inibizione inflittagli.

- 1. Ricorso A.S.D. WOMEN CIVITAVECCHIA** avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta alla calciatrice Vittori Nicoletta seguito gara Orlandia 97/Women Civitavecchia F.C. del 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28 del 19.10.2011)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per gli eventuali provvedimenti di competenza.

- 2. Ricorso TERNANA CALCIO S.P.A.** avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Donati Marco seguito gara Campionato Allievi Nazionale Ternana/San Marino del 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 19.10.2011)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento.